

## "LIGURCAPITAL S.P.A. - SOCIETA' PER LA CAPITALIZZAZIONE DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA"

### Parte I - Denominazione - Oggetto - Sede – Durata

#### **Articolo 1.**

1.1 E' costituita una Società per Azioni denominata "LIGURCAPITAL S.P.A. - Società per la capitalizzazione della piccola e media impresa".

1.2 Oltre alla FI.L.S.E. S.p.A., che partecipa alla Società ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 28 dicembre 1973 n. 48, e alle Camere di Commercio Liguri, possono far parte della Società altri soggetti pubblici e società a controllo pubblico.

1.3 La maggioranza assoluta del capitale sociale dovrà essere comunque detenuta dalla FI.L.S.E. S.p.A.

1.4 E' ammessa la partecipazione di capitali privati prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di voto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla Società.

#### **Articolo 2.**

2.1 Ligurcapital è società in house di Regione Liguria, tramite FI.L.S.E. S.p.A., e opera secondo il modello dell'"in house providing" stabilito dall'Unione Europea e dall'ordinamento interno a norma dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e del D.Lgs. n. 50/2016 ed effettua attività strettamente necessarie per il perseguitamento delle finalità istituzionali di Regione Liguria. La Società è costituita per svolgere l'attività di promozione e di sviluppo delle piccole e medie imprese liguri, operanti in qualsiasi settore economico escluso quello immobiliare, con particolare riguardo all'incentivazione delle innovazioni in materia di prodotti, processi e tecnologie.

2.2 Regione Liguria, tramite FI.L.S.E. S.p.A. esercita su Ligurcapital, quale società in house, il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative e in relazione alle attività e servizi dalla stessa prestati nei propri confronti. La Società è sottoposta al controllo degli atti più significativi in ordine alla coerenza complessiva delle attività con le prescrizioni e gli obiettivi stabiliti in disposizioni normative, negli atti di programmazione di Regione Liguria e nelle direttive emanate. Tale tipologia di controllo è attuata attraverso un'analisi preventiva, contestuale e successiva degli obiettivi affidati e della loro realizzazione, congruenza e valutazione degli eventuali scostamenti prodotti rispetto agli obiettivi previsti. La Società, anche al fine di rendere effettivo il controllo analogo di Regione Liguria, tramite FI.L.S.E., si impegna a consentire l'esercizio di poteri ispettivi, nonché a fornire le informative richieste. Attraverso specifica convenzione sono definiti le procedure e gli adempimenti mediante i quali la Regione Liguria, tramite FI.L.S.E., esercita l'in house.

La Società dovrà, inoltre, attenersi agli ulteriori specifici indirizzi, direttive programmatiche e obiettivi da perseguitire con l'in-house providing di Regione Liguria, tramite FI.L.S.E., nei propri documenti di programmazione contenenti anche indicatori qualitativi e quantitativi. Infine i rapporti tra Ligurcapital, Regione Liguria e FI.L.S.E. S.p.A. per lo svolgimento delle attività affidate sono disciplinati da apposite convenzioni che ne regolano finalità e modalità di gestione e controllo.

2.3 Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società:

a) assumerà - con lo scopo della loro successiva alienazione a terzi - partecipazioni di minoranza in società di capitali, in società cooperative, in consorzi o società consortili ed imprese, già costituiti o da costituirsi fatta salva la possibilità, qualora si renda necessario per la tutela e la conservazione del patrimonio sociale, di detenere temporaneamente partecipazioni anche non di minoranza. Le partecipazioni saranno assunte sulla base di rigorosi criteri di valutazione della situazione economico - finanziaria, tecnologica e di mercato della partecipata ed avranno carattere temporaneo;

b) opererà, in qualità di società in house della Regione Liguria, quale soggetto attuatore di iniziative e programmi comunitari, nazionali e regionali, sulla base dei quali gestirà, alle condizioni e modalità stabilite dalla stessa Regione Liguria e/o da altri soggetti pubblici, i fondi ad essa affidati per l'assunzione di partecipazioni o per l'esecuzione di altre operazioni finanziarie che non siano riservate per legge a soggetti iscritti in particolari albi ed elenchi;

c) potrà prestare servizi tecnici, finanziari, amministrativi, organizzativi e gestionali in Italia e all'estero, anche in qualità di advisor e di arranger.

2.3 La società può effettuare, nei limiti consentiti dalle norme vigenti, ogni altra operazione finanziaria commerciale, immobiliare e mobiliare, comprese l'assunzione di partecipazioni di maggioranza anche non temporanee, ritenuta dall'Organo Amministrativo utile per il perseguitamento dello scopo sociale.

2.4 In ogni caso si esclude la possibilità di utilizzare delle somme di provenienza pubblica per finalità non strettamente correlate.

2.5 Nel rispetto della normativa in materia di società a partecipazione pubblica, oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati da Regione Liguria e FI.L.S.E. S.p.A., ovvero da altre persone giuridiche controllate dalle stesse. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

#### **Articolo 3.**

3.1 La Società ha sede nel Comune di Genova all'indirizzo indicato nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.

3.2 La modifica dell'indirizzo nell'ambito dello stesso comune della sede è di competenza dell'Organo Amministrativo.

3.3 L'Organo Amministrativo ha la facoltà di istituire, modificare e sopprimere ovunque sedi secondarie, unità locali o uffici amministrativi con o senza stabile rappresentanza in attuazione di quanto previsto nella Relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 20.

#### **Articolo 4.**

4.1 Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la Società è quello che risulta dal libro soci.

4.2 Ove il socio abbia comunicato anche il proprio indirizzo di posta elettronica, a tale indirizzo potrà essere inviato ogni avviso o comunicazione.

4.3 A tal fine dovrà essere annotata su tale libro ogni modifica di domicilio comunicata per scritto dai soci.

#### **Articolo 5.**

5.1 La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

5.2 La Società potrà essere sciolta prima della scadenza del termine con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

#### **Parte II Capitale - Azioni – Obbligazioni**

#### **Articolo 6.**

6.1 Il capitale sociale è di euro 9.790.222 (novemilionisettecentonovantamiladuecentoventiduevirgolazero) diviso in numero 9.790.222 (novemilionisettecentonovantamiladuecentoventidue) azioni, di nominali euro 1,00 (unovirgolazero) cadauna.

6.2 Il capitale potrà essere aumentato, anche con conferimenti in natura e di crediti in conformità a quanto di volta in volta deliberato dall'assemblea, ovvero ridotto nei casi e con le modalità di legge.

6.3 La società potrà accogliere dai soci, ove questi lo consentano, fondi e finanziamenti, fruttiferi ed infruttiferi, nel rispetto e nei limiti di ogni disposizione legislativa in materia.

#### **Articolo 7.**

7.1 Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

7.2 L'Assemblea può deliberare l'emissione di azioni aventi diritti diversi, ai sensi dell'art. 2348 (secondo comma) e seguenti del Codice Civile.

7.3 Le limitazioni al trasferimento delle azioni devono risultare dal titolo, ai sensi dell'art. 2355 bis c.c.

#### **Articolo 8. Diritto di Opzione**

8.1 In caso di aumento di capitale sociale sarà riservato il diritto di opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute, salvo diverse deliberazioni dell'Assemblea ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile.

#### **Articolo 9.**

9.1 Qualora un socio intenda trasferire per atto tra vivi in tutto o in parte le proprie azioni ovvero i diritti di opzione sulle nuove azioni in caso di aumento del capitale, dovrà previamente con lettera raccomandata r.r. offrirli in vendita agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, o del mandante nel caso il terzo sia una società fiduciaria o un mandatario, e le condizioni di vendita.

9.2 I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente comma, darne comunicazione a mezzo di lettera raccomandata r.r. indirizzata all'offerente e per conoscenza agli altri soci, nella quale dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare tutte le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita.

9.3 Nel caso che l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita vengono attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

9.4 Il diritto di prelazione è escluso quando il trasferimento delle azioni o dei diritti di opzione avviene:

a) a favore di società facenti parte dello stesso gruppo del socio cedente, dovendosi intendere facente parte dello stesso gruppo qualsiasi società, direttamente o indirettamente controllante la società socia o controllata dalla società socia o controllata dalla stessa controllante secondo i criteri indicati dell'art. 2359 c.c.. Tuttavia l'alienazione deve essere effettuata con la condizione che le azioni dovranno essere trasferite ad altra società dello stesso gruppo nel caso in cui la cessionaria cessi di fare parte di tale gruppo.

b) nel caso il trasferimento delle azioni avvenga tra soggetti che risultino già soci della società.

#### **Articolo 10.**

10.1 I versamenti sulle azioni sottoscritte debbono essere effettuati nei modi e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo.

10.2 Salvo quanto disposto dall'articolo 2344 del Codice Civile, il socio in mora sarà tenuto a corrispondere un interesse annuo de 4% (quattro per cento) in più del tasso ufficiale di riferimento.

#### **Articolo 11.**

11.1 L'emissione di obbligazioni ordinarie nonché l'emissione di obbligazioni convertibili sono deliberate dall'assemblea straordinaria.

11.2 L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni, ordinarie e/o convertibili, sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

11.3 La società può emettere strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso comunque il voto nell'assemblea generale dei soci esclusi e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, il tutto a sensi e per gli effetti di cui all'art. 2346 ultimo comma c.c..

11.4 L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

11.5 La deliberazione costitutiva di patrimonio destinato ad uno specifico affare di cui agli articoli 2447 bis e seguenti c.c. è di competenza dell'organo amministrativo.

#### **Articolo 12.**

12.1 Non si prevedono altre cause di recesso oltre quelle previste dalla legge.

12.2 Il diritto di recesso è disciplinato dagli art. 2437 e ss. c.c.

### **Parte III Assemblee**

#### **Articolo 13.**

13.1 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

13.2 L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'esame e l'approvazione del bilancio della Società, nonché in qualsiasi momento l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno.

13.3 Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedono, l'assemblea ordinaria verrà convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

13.4 L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge. L'assemblea ordinaria e straordinaria può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché nell'ambito della regione Liguria.

13.5 L'Assemblea ordinaria, su proposta dell'Organo Amministrativo:

1) approva la Relazione previsionale e programmatica di cui al successivo articolo 20;

2) delibera in ordine a specifici oggetti attinenti alla gestione della Società sottoposti al suo esame dall'Organo Amministrativo;

3) delibera in ordine all'emissione di prestiti obbligazionari, finanziamenti ed emissione di garanzie, ove non previsti dal documento di cui al punto 1) che precede;



4) approva, contestualmente al bilancio di esercizio, la Relazione sul governo societario, contenente specifici programmi sulla valutazione del rischio di crisi aziendale e gli altri strumenti di governo societario adottati dalla Società.

L'Assemblea Ordinaria delibera, inoltre, su ogni altra materia alla stessa riservata dalla Legge.

#### **Articolo 14.**

14.1 L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, inviato ai Soci, agli amministratori e ai membri del Collegio Sindacale a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (fax o messaggio di posta elettronica) almeno otto giorni prima dell'Assemblea. In alternativa, l'avviso può essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima dell'Assemblea.

14.2 Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda adunanza qualora la prima vada deserta.

14.3 Tuttavia l'Assemblea, anche non convocata come sopra, è regolarmente costituita qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipino all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato.

#### **Articolo 15.**

15.1. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i Soci cui spetta il diritto di voto ai sensi di legge e del presente statuto.

I Soci che non siano già iscritti a Libro Soci devono esibire i propri titoli al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare all'Assemblea. L'Organo amministrativo in seguito all'esibizione dei titoli sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

15.2 Ogni azione dà diritto ad un voto.

15.3 Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta a norma dell'art. 2372 del Codice Civile.

15.4 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea, anche per delega.

#### **Articolo 16.**

16.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di assenza o impedimento dal Consigliere più anziano; in difetto l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

16.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario anche non socio e, se del caso, da due scrutatori scelti tra gli azionisti o

tra i Sindaci.

16.3 Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto dal Notaio.

#### **Articolo 17.**

17.1 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono valide se prese con la presenza e le maggioranze stabilite dall'articolo 2368 del Codice Civile e, in caso di seconda convocazione, dall'articolo 2369 del Codice Civile.

#### **Articolo 18.**

18.1 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, potrà svolgersi in audio conferenza o videoconferenza, dovendosi intendere con tale definizione quella particolare modalità di svolgimento della stessa ove i soggetti aventi diritto di intervenire siano dislocati in più luoghi, contigui o distanti, ed audio/video collegati.


18.2 Ai fini della validità della stessa:

a) nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi audio/video collegati nei quali potranno affluire i soggetti aventi diritto;

b) le modalità di collegamento audio/video dovranno consentire:

i. al Presidente dell'Assemblea di accettare l'identità e la legittimazione dei soggetti intervenuti, di regolare lo svolgimento della votazione, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;

ii. al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;



iii. ai soggetti intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

18.3 La riunione dovrà ritenersi svolta nel luogo ove siano presenti il Presidente dell'Assemblea ed il soggetto verbalizzante.

#### **Parte IV Amministrazione**

##### **Articolo 19.**

19.1 L'organo amministrativo è costituito, di norma, da un Amministratore Unico.

Per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, l'organo amministrativo può essere costituito da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, secondo la deliberazione dell'Assemblea.

La scelta degli amministratori dovrà essere effettuata in conformità alle vigenti disposizioni in materia di società controllate da pubbliche amministrazioni e di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo.

L'Organo Amministrativo dura in carica fino a tre esercizi, secondo le deliberazioni dell'assemblea che provvede alla loro nomina, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salvo la rieleggibilità.

19.2 La delibera di nomina del Consiglio di Amministrazione potrà essere validamente ed efficacemente approvata solo laddove, all'esito delle votazioni, risulti effettivamente garantito il rispetto della quota riservata al genere meno rappresentato. Nel caso in cui, successivamente alla nomina, dovessero cessare uno o più amministratori in corso di mandato, la loro sostituzione dovrà comunque garantire il rispetto della quota riservata al genere meno rappresentato.

19.3 Le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza da Amministratore Unico o da membro del Consiglio di Amministrazione, nonché i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia sono quelli previsti dalle norme del Codice Civile e dalle vigenti normative nazionali e regionali in materia di società controllate da pubbliche amministrazioni.

19.4 Non è possibile istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società; è altresì limitata ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta.

##### **Articolo 20.**

20.1 L'Organo Amministrativo dovrà predisporre ogni anno una relazione previsionale e programmatica della propria attività al fine di verificare la compatibilità con il programma economico regionale e definire le necessarie azioni, in coerenza con gli indirizzi e la programmazione di Regione Liguria. In tale relazione dovranno essere anche indicate le proposte di istituzione, modifica o soppressione, in Italia o all'estero, di filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

Nella Relazione sono indicati i programmi di attività e l'andamento delle variabili economiche, con il relativo conto economico previsionale per l'anno di riferimento, evidenziando le differenze con l'anno precedente. Tale Relazione dà evidenza del fabbisogno di personale e delle linee generali di organizzazione interna articolate negli specifici ambiti di intervento, degli investimenti ed alienazioni patrimoniali con il conseguente piano economico-finanziario, nonché delle attività effettuate nello svolgimento dei compiti affidati dalla Regione Liguria, dagli altri Enti pubblici soci, da altre persone giuridiche controllate dai Soci, ovvero per ulteriori Enti terzi. Con eventuali successivi atti Regione Liguria potrà esprimere ulteriori indirizzi e direttive programmatiche.

Ligurcapital dovrà, inoltre, predisporre e trasmettere a Regione Liguria ogni semestre una relazione sull'andamento della gestione, con evidenza dello stato di attuazione di quanto previsto nella Relazione previsionale e programmatica di cui al presente articolo e di eventuali ulteriori specifici indirizzi.

L'Organo amministrativo di Ligurcapital, inoltre, predisporrà e trasmetterà a Regione Liguria piani industriali, piani degli investimenti, piani di sviluppo e degli acquisti, ai fini dell'esercizio del controllo di cui all'art. 2 del presente Statuto.

##### **Articolo 21.**

21.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nella sede della Società sia altrove purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

21.2 E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audioconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti e gli aventi diritto possano essere

identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificati questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

#### **Articolo 22.**

22.1 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato con lettera raccomandata, fax o posta elettronica con avviso di ricevimento da spedirsi almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza e nei casi di urgenza con telegramma, fax o posta elettronica con avviso di ricevimento da spedirsi con un anticipo di almeno ventiquattro ore.

#### **Articolo 23.**

23.1 Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare sugli argomenti non all'ordine del giorno soltanto quando siano presenti tutti i suoi componenti ed i membri effettivi del Collegio Sindacale.

23.2 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

#### **Articolo 24.**

24.1 Nel rispetto degli indirizzi ricevuti ai sensi dell'articolo 2 del presente Statuto, l'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea. L'Organo amministrativo sottopone all'Assemblea ordinaria le proposte di cui all'articolo 13.5.

24.2 Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo Amministratore con esclusione dell'attribuzione indicata al precedente articolo 20. Viene fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di società a partecipazione pubblica.

24.3 L'Organo Amministrativo può altresì conferire speciali incarichi a singoli Amministratori nonché nominare direttori, institori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega.

#### **Articolo 25.**

25.1 Il Consiglio di Amministrazione - qualora non vi abbia proceduto l'assemblea - elegge fra i suoi membri un Presidente, elegge altresì un Segretario scelto anche al di fuori dei componenti il Consiglio stesso.

25.2 E' esclusa la carica di Vicepresidente ed in caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni sono provvisoriamente attribuite e svolte dal Consigliere più anziano d'età, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

#### **Articolo 26.**

26.1 All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ove previsto, è attribuita la firma e la rappresentanza della Società, anche in giudizio.

26.2 Tali facoltà possono tuttavia essere attribuite anche ad altri soggetti con deliberazione dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 27.**

27.1 All'Amministratore Unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

27.2 Nei modi di legge potranno essere assegnati all'Amministratore Unico o Presidente, all'Amministratore Delegato ed agli altri membri del Consiglio, un'indennità di rappresentanza, gettoni di presenza, compensi, in conformità alle vigenti normative in materia di società controllate da pubbliche amministrazioni.

27.3 E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato all'Organo amministrativo.

**Parte V Collegio Sindacale e revisione legale dei conti**



**Articolo 28.**

28.1 Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati nel rispetto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni, e funzionanti a sensi di legge.

28.2 Essi durano in carica tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L'Assemblea che nomina i sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale, determina anche il loro compenso. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato all'Organo di controllo.

28.3 La delibera di nomina del Collegio Sindacale potrà essere validamente ed efficacemente approvata solo laddove, all'esito delle votazioni, risulti effettivamente garantito il rispetto della quota riservata al genere meno rappresentato dei componenti del Collegio Sindacale, tanto effettivi quanto supplenti.

28.4 Nel caso in cui, successivamente alla nomina, dovessero venire a mancare uno o più Sindaci effettivi, subentreranno i Sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota riservata al genere meno rappresentato.

28.5 A scelta dell'assemblea ordinaria dei soci, la revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro. In nessun caso la revisione legale può essere affidata al Collegio sindacale.

28.6 Ai membri del Collegio Sindacale si applicano le stesse cause di ineleggibilità e di decadenza di cui al precedente articolo 19.

**Parte VI Bilancio e Utili****Articolo 29.**

29.1 L'esercizio sociale ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre dell'anno. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

29.2 Alla fine di ogni esercizio l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio di esercizio e alla relazione sul governo societario, contenente specifici programmi sulla valutazione del rischio di crisi aziendale e gli altri strumenti di governo societario adottati dalla Società.

**Articolo 30.**

30.1 Gli utili netti dell'esercizio verranno ripartiti come segue:

- 5% (cinque per cento) alla riserva legale, fino al limite di legge;
- il residuo per la realizzazione di iniziative rientranti negli scopi sociali secondo quanto stabilito dall'assemblea in conformità alle disposizioni in materia di società pubbliche.

**Parte VII Scioglimento e Liquidazione Articolo 31.**


31.1 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e i compensi.

**Parte VIII Disposizioni finali Articolo 32.**

32.1 E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

**Articolo 33.**

33.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.



Il sottoscritto signor LAMANNA Dottor GIORGIO, nato a Genova il 28 gennaio millenovecentosettantuno, domiciliato in Genova, Piazza Dante n. 8/9, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della:

- "LIGURCAPITAL S.P.A. - SOCIETA' PER LA CAPITALIZZAZIONE DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA ", con sede in Genova, Piazza Dante n. 8/9, capitale sociale di Euro 9.790.222,00 i.v., iscritta al REA presso la C.C.I.A.A. di Genova con il numero GE-317646, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Genova e codice fiscale: 03101050106, società costituita in Italia e disciplinata dal diritto italiano, consci delle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria personale responsabilità

ATTESTA

che lo Statuto che precede è lo Statuto ad oggi vigente della suddetta società.

Genova, 8 gennaio 2019

